

NUOVI ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE- 03 APRILE 2017 ORE 06:00

Iperammortamento: obbligatoria anche l'analisi tecnica

Roberto Lenzi - Project Manager per la finanza agevolata - Studio RM

Diventa obbligatorio il coinvolgimento di un tecnico esterno da parte delle imprese che vogliono sfruttare il beneficio dell'iperammortamento. La circolare n.4/E dell'Agenzia delle Entrate introduce l'obbligo di un'analisi tecnica indipendente, che l'impresa dovrà conservare per eventuali controlli sul beneficio ottenuto. Le informazioni in essa contenute potranno essere rese disponibili solamente su richiesta degli organi di controllo o su mandato dell'autorità giudiziaria. L'analisi dovrà descrivere e accertare i requisiti della macchina, collocarla fra i beni Industria 4.0 e accertarne l'effettiva interconnessione ai sistemi di gestione della produzione o ai sistemi di subfornitura.

L'**iperammortamento** è subordinato ad un'**analisi tecnica** che dovrà essere effettuata da un tecnico in nessun modo riconducibile al fornitore e all'impresa che acquista il bene che rientra nelle casistiche **Industria 4.0**.

La novità introdotta dalla [circolare n. 4/E del 30 marzo 2017](#), emessa congiuntamente dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), **aggiunge un adempimento** che non era previsto dalla [legge di Bilancio 2017](#).

La norma originaria prevedeva "solamente" una **perizia tecnica giurata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Questa, obbligatoria per i beni oltre i **500 mila euro**, deve attestare che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A alla norma e che è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni sotto i 500 mila euro, la perizia tecnica giurata è invece sostituita da una semplice dichiarazione dell'amministratore.

Leggi anche [Beni Industria 4.0: iperammortamento senza più segreti](#)

Analisi tecnica supplementare

La circolare 4/E **introduce l'obbligo** che la perizia/attestazione di conformità sia corredata di un'analisi tecnica. L'analisi deve entrare in ambito tecnico, per questo il MISE ha previsto che debba essere realizzata in maniera confidenziale dal **professionista** o dall'**ente di certificazione** e debba essere custodita presso la sede del beneficiario dell'agevolazione.

Le informazioni contenute potranno essere rese disponibili solamente su richiesta degli organi di controllo o su mandato dell'autorità giudiziaria. Questo al fine di tutelare la proprietà intellettuale e la riservatezza dell'utilizzatore del bene, nonché dei diversi fornitori produttori di beni strumentali, integratori di sistema nonché i clienti dei prodotti realizzati dalla macchina.

Descrizione puntuale delle caratteristiche del bene

La circolare si sofferma puntualmente ad evidenziare quali sono i contenuti dell'analisi tecnica a conferma dell'importanza che questa rileva per i possibili beneficiari dell'agevolazione.

Questo elemento chiarisce la **differenza** tra questa agevolazione e il **super ammortamento**

che può essere utilizzato in maniera automatica e snella dalle imprese. Per usufruire dell'iperammortamento del 250%, il macchinario e l'impresa devono rispondere ad alcune caratteristiche ben precise.

L'analisi tecnica presenta una **descrizione tecnica del bene** per il quale l'impresa intende beneficiare dell'agevolazione. Deve dimostrarne l'inclusione in una delle categorie definite nell'**allegato A o B** alla legge di Bilancio 2017, con indicazione del costo del bene e dei suoi componenti e accessori. Questi ultimi devono essere citati nelle fatture o nei documenti della società di leasing.

Il tecnico deve descrivere le caratteristiche di cui sono dotati i beni strumentali per soddisfare i requisiti obbligatori e quelli facoltativi. Il tecnico deve inoltre tenere conto delle specifiche evidenziate dalla circolare.

A titolo esemplificativo, nel caso di "macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime" (il caso probabilmente più ricorrente), la circolare, innovando rispetto alla legge, intende circoscrivere l'agevolazione a macchine e impianti impiegati nell'industria manifatturiera discreta, nell'industria di processo e in quella di trasformazione che devono essere dotati di proprietà di **riconfigurabilità o flessibilità**.

Interconnessione tramite specifiche documentate

Il tecnico, dopo aver valutato le caratteristiche intrinseche del bene, deve verificare i requisiti di interconnessione. Per questo deve evidenziare se il macchinario scambia informazioni con **sistemi interni o esterni dell'impresa**.

Nel primo caso, lo scambio deve avvenire con il **sistema gestionale**, con i sistemi di pianificazione, con i sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, con il monitoraggio, anche in remoto, e controllo, o con le altre macchine dello stabilimento.

Nel secondo caso, lo scambio di informazioni deve avvenire con **clienti, fornitori**, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, con altri siti di produzione, con la supply chain. Lo scambio di dati deve avvenire per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.).

Oltre a questo, è indispensabile che lo scambio sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti come l'**indirizzo IP**.

L'analisi deve inoltre essere in grado di dimostrare l'interconnessione della macchina/impianto con il sistema di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura. Deve quindi evidenziare la rappresentazione dei flussi di materiali, materie prime, semilavorati e informazioni che vanno a definire l'integrazione della macchina/impianto nel sistema produttivo dell'utilizzatore.

Per fare questo, il tecnico incaricato potrà utilizzare opportune metodologie di rappresentazione quali, ad esempio, schemi a blocchi, **diagrammi di flusso**, risultati di simulazioni.

Mezzi mobili a guida almeno semi-automatica

La circolare ha specificato che la **fabbrica** deve essere intesa come un ambiente fisico dove avviene **creazione di valore** attraverso la trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti.

Nel caso di macchine motrici od operatrici che operano in ambiente esterno (il riferimento è alle macchine utilizzate in **agricoltura** e nelle **costruzioni**), i mezzi devono avere la **guida automatica** o semi-automatica e devono essere in grado di ricevere le istruzioni sui dati relativi al compito da svolgere da un sistema centrale situato nell'ambiente di fabbrica.

Le istruzioni possono essere ricondotte ad indicazioni, che dal sistema informativo di fabbrica vengono inviate alla macchina, legate alla pianificazione, alla schedulazione o al controllo

dell'avanzamento della produzione, senza che abbiano necessariamente le caratteristiche di attuazione o avvio della macchina.

Relativamente alle caratteristiche dell'integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo, la circolare specifica che la macchina/impianto deve essere integrata secondo una delle seguenti opzioni:

a) con il **sistema logistico** della fabbrica: in questo caso può trattarsi sia di un'**integrazione fisica** che **informativa**. Nel primo caso, rientrano situazioni in cui la macchina/impianto sia asservita o in input o in output da un sistema di movimentazione/handling automatizzato o semiautomatizzato che sia a sua volta integrato con un altro elemento della fabbrica.

Nel secondo caso (integrazione informativa) la condizione è soddisfatta se sussiste la tracciabilità dei prodotti/lotti realizzati mediante appositi sistemi di tracciamento automatizzati che permettano al sistema di gestione della logistica di fabbrica di registrare l'avanzamento, la posizione o altre informazioni di natura logistica dei beni, lotti o semilavorati oggetto del processo produttivo;

b) con la **rete di fornitura**: la macchina/impianto deve essere in grado di scambiare dati di **gestione degli ordini**, dei lotti, delle date di consegna, con altre macchine o più in generale, con i sistemi informativi, della rete di fornitura nella quale questa è inserita. Per rete di fornitura si deve intendere sia un fornitore a monte che un cliente a valle;

c) con **altre macchine del ciclo produttivo**: la macchina oggetto di iperammortamento deve essere inserita in una logica di integrazione informativa e comunicazione M2M con un'altra macchina/impianto a monte e/o a valle.

La perizia, e di conseguenza anche l'analisi tecnica, possono essere realizzate in due step:

- il primo relativo alla tipologia di macchinario ammissibile, che può essere realizzata con la messa in funzione dell'impianto;

- il secondo con l'interconnessione dello stesso ai sistemi di gestione della produzione o ai sistemi di subfornitura.